Dottori commercialisti
Consulenti del lavoro
Revisori legali

36100 Vicenza - Via Zamenhof, 717
Tel. 0444.914447 - fax 0444.918497
e-mail: info@studiocarli.it - www.studiocarli.it

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Vicenza, 14/10/2026

Oggetto: concordato preventivo biennale 2026-2027: chiarimenti ADE di ottobre 2026

Con la circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul Concordato Preventivo Biennale (CPB).
Il Concordato permette ai contribuenti di concordare anticipatamente il reddito da assoggettare a tassazione per il 2026 e il 2027, indipendentemente dai risultati economici effettivamente conseguiti, salvo le specifiche cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.
Uno dei principali vantaggi è la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva (**flat tax**) sulla differenza positiva tra il reddito concordato e quello dichiarato per il 2025, opportunamente rettificato. L'aliquota varia in funzione del punteggio ISA: 10% per punteggi ISA pari o superiori a 8; 12% per punteggi ISA da 6 a meno di 8; 15% per punteggi ISA inferiori a 6.
L'agevolazione si applica fino a 85.000 euro di maggior reddito; sulla parte eccedente si applica l'aliquota del 43% per i soggetti IRPEF e del 24% per i soggetti IRES.
Esempio pratico: un'impresa con reddito 2025 rettificato di € 80.000, reddito concordato 2026 di € 100.000 e punteggio ISA pari a 9 potrà assoggettare la differenza di € 20.000 all'imposta sostitutiva del 10%, pagando € 2.000 anziché applicare a tale importo la tassazione ordinaria.
Si precisa che durante il biennio concordato, l'adesione limita alcune tipologie di accertamento fiscale, senza però escludere ogni possibilità di controllo.
Per chi non aderisce o decade dal CPB, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza possono intensificare le verifiche, utilizzando anche le informazioni dell'Anagrafe dei conti finanziari. In presenza di specifiche violazioni sono inoltre previste regole più severe per l'applicazione di alcune sanzioni accessorie.
Attenzione: la mancata adesione non costituisce un'irregolarità e non comporta automaticamente sanzioni.
La circolare chiarisce che resta fondamentale rispettare gli obblighi dichiarativi e di versamento: in particolare, il mancato pagamento delle somme richieste a seguito dei controlli automatizzati, nei termini previsti, può determinare la decadenza dal CPB.
Il Concordato può risultare particolarmente vantaggioso per le imprese e i professionisti che prevedono redditi in crescita, poiché il reddito effettivo superiore a quello concordato, in linea generale, non comporta una maggiore tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
Al contrario, in caso di riduzione dell'attività o degli utili, il contribuente potrebbe trovarsi a pagare imposte su un reddito superiore a quello effettivamente realizzato, salvo specifiche cause di cessazione.
Occorre inoltre considerare che **l'IVA resta esclusa dal Concordato** e continua a essere determinata secondo le regole ordinarie.
Sperando di aver fatto cosa utile, Lo Studio porge cordiali saluti.

Studio Carli
Francesco Carli